

**ALLEGATO 4 BIS**

**INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO**

*Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.*

**COGNOME E NOME:** POLIDORI GIAMPAOLO  
**NUMERO DI ISCRIZIONE RUI IVASS:** A000174165 del 27 aprile 2007

**INTERMEDIARI ASSICURATIVI**

**Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione**

- a. GRUPPO POLIDORI SRL agisce in nome e per conto delle seguenti Imprese di Assicurazione:

ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A.	Mandato diretto con Compagnia di assicurazione
ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI	Mandato diretto con Compagnia di assicurazione
SARA VITA S.p.A.	Mandato diretto con Compagnia di assicurazione

- b. L'attività di distribuzione può essere svolta in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221:

ROYAL INTERMEDIARIA ASSICURAZIONI S.R.L.	Rapporto di collaborazione orizzontale	A000460466
--	--	------------

**Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

GIAMPAOLO POLIDORI, per conto di GRUPPO POLIDORI SRL:

- a. fornisce consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'articolo 121-septies del Codice;  
b. non distribuisce in modo esclusivo i prodotti di investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione;  
c. non distribuisce prodotti d'investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che le impongono di offrire esclusivamente i prodotti d'investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione;

Quando i presidi adottati ai sensi del comma 6, lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private, non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un prodotto d'investimento assicurativo, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter.

GIAMPAOLO POLIDORI per conto di GRUPPO POLIDORI SRL illustra in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

GIAMPAOLO POLIDORI, per conto di GRUPPO POLIDORI SRL indica le strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014.

L'informativa viene fornita attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice.

**Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi**

**La natura del compenso:**

Onorario corrisposto direttamente dal cliente      si       no

Commissione inclusa nel premio assicurativo      si       no

Altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata      si       no

Nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente indicare l'importo del compenso o, se non è possibile, il metodo per calcolarlo.

Indicare l'eventuale importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza:

L'informativa sugli importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili nonché dall'articolo 121-sexies del Codice e dalle disposizioni regolamentari di attuazione viene fornita attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'articolo 185 del Codice.

Si precisa che, nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

**Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi**

- a.  
 I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso

*oppure*

L'intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo, previsto dalla normativa europea (art 64 del Regolamento Ivass n. 40/2018), oggi pari a 19.510 euro

**b.**

le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri messi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.